

alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
Barni

Firenze, 29 dicembre 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.12.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 30 novembre 2015, n. 49

Proponente:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 14 dicembre 2015

Approvata in data 22 dicembre 2015

Divenuta legge regionale 56/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 86

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) in attuazione della l.r. 22/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Dichiarazione annuale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 60/1996

Art. 2 - Applicazione del tributo. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 60/1996

Art. 3 - Soggetto passivo. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 60/1996

Art. 4 - Accertamento delle violazioni tributarie. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 60/1996

Art. 5 - Provvedimento di archiviazione. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 60/1996

Art. 6 - Sanzioni. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 60/1996

Art. 7 - Rimborsi. Abrogazione dell'articolo 19 della l.r. 60/1996

Art. 8 - Utilizzazione dei fondi. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996

Art. 9 - Comunicazioni. Abrogazione dell'articolo 22 della l.r. 60/1996

Art. 10 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Dispo-

sizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), della l.r. 22/2015 occorre procedere all'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, mediante l'espressa attribuzione alla Regione delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;

2. Per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti, tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla l. 56/2014 e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché al fine di superare la frammentazione delle competenze in tale materia e garantire quindi una più efficace ed efficiente azione amministrativa, risulta opportuno allocare in capo alla Regione anche le residue funzioni che la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010), ha riservato alle province e alla Città metropolitana di Firenze;

3. Il trasferimento alla Regione di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti determina la necessità di adeguare al nuovo assetto delle competenze anche la normativa regionale sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, attuativa dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

4. È necessario garantire l'entrata in vigore della legge dal 1° gennaio 2016 in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della l.r. 22/2015, concernenti l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla l.r. 60/1996;

Approva la presente legge

Art. 1

Dichiarazione annuale.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 60/1996

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), è abrogato.

Art. 2

Applicazione del tributo.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 60/1996

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 60/1996 dopo le parole: "della legge statale" sono inserite le seguenti: "ed ai sensi delle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 60/1996 è aggiunta la seguente:

"b bis) gestiti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione."

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

"3. Ferme restando le competenze dei soggetti di cui all'articolo 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006, ove necessario ai fini della determinazione della quantità e tipologia di rifiuti, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. "ARPAT")."

Art. 3

Soggetto passivo.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 60/1996

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 60/1996 le parole "è presentata alla Provincia territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che comunque consenta l'accertamento della data di ricevimento da parte della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "è presentata alla struttura regionale competente".

2. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

"5. La Regione provvede immediatamente alla verifica di quanto denunciato nonché all'accertamento delle violazioni tributarie, secondo quanto previsto all'articolo 11, e degli illeciti amministrativi di cui alla parte IV del d. lgs. 152/2006."

Art. 4

Accertamento delle violazioni tributarie.
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 60/1996

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

“1. Le violazioni della presente legge sono constatate con processo verbale redatto dai soggetti preposti al controllo, di cui al comma 1 bis, ed inviato alla struttura tributaria della Regione, che vigila sulla corretta applicazione del tributo.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 60/1996 è inserito il seguente:

“1 bis. Oltre ai soggetti di cui all'articolo 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006, le attività di controllo sono svolte dalla Regione tramite l'ARPAT, secondo quanto previsto dalla l.r. 30/2009, mediante ispezioni e verifiche presso i luoghi adibiti all'esercizio dell'attività di discarica, o di incenerimento e presso gli altri luoghi dove sono custoditi i registri di cui all'articolo 5 e l'altra documentazione inerente le attività di gestione dei rifiuti.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 60/1996 le parole: “per gli organi addetti ai controlli” sono sostituite dalle seguenti: “per i soggetti preposti ai controlli”.

4. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 60/1996 le parole: “processo verbale di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale.” sono sostituite dalle seguenti: “processo verbale di cui al comma 1.”.

5. I commi 3, 4 e 4 bis dell'articolo 11 della l.r. 60/1996 sono abrogati.

Art. 5

Provvedimento di archiviazione.
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 60/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 60/1996 le parole “il dirigente regionale di cui all'articolo 12, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente della struttura regionale competente”.

Art. 6

Sanzioni.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 60/1996

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 60/1996, le parole: “da lire duecentomila a lire un milione”, sono sostituite dalle seguenti: “da euro 103,00 ad euro 516,00”.

2. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 60/1996 le parole: “per lo scarico e per il deposito incontrollato di rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “per lo scarico, per il deposito incontrollato di rifiuti e per la gestione non autorizzata”.

Art. 7

Rimborsi

Abrogazione dell'articolo 19 della l.r. 60/1996

1. L'articolo 19 della l.r. 60/1996 è abrogato.

Art. 8

Utilizzazione dei fondi.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 le parole: “ed al netto della quota di spettanza delle Province” sono soppresse.

Art. 9

Comunicazioni.

Abrogazione dell'articolo 22 della l.r. 60/1996

1. L'articolo 22 della l.r. 60/1996 è abrogato.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
Barni

Firenze, 29 dicembre 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.12.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 4

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 novembre 2015, n. 51

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 18 dicembre 2015

Approvata in data 22 dicembre 2015

Divenuta legge regionale 58/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 29 luglio 1996, n. 60

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE****- Risoluzioni**

RISOLUZIONE 21 dicembre 2015, n. 35

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2015 collegata alla deliberazione 21 dicembre 2015, n. 89 (Documento di economia e finanza regionale 2016).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione 21 dicembre 2015, n.81 (Documento di economia e finanza regionale 2016);

Viste altresì le seguenti leggi regionali che complessivamente costituiscono la manovra finanziaria della Regione Toscana per l'anno 2016 e pluriennale 2016-2018:

- legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

- legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

- legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018);

Vista la deliberazione 21 dicembre 2015, n. 90 (Programma triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale per il periodo 2016 - 2018 ed elenco annuale per l'anno 2016. Approvazione);

Premesso che con la risoluzione n. 13 collegata all'informativa della Giunta regionale n. 1 (Documento preliminare al bilancio di previsione 2016, legge di stabilità e proposte di legge collegate) approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2015, si impegnava la Giunta, nell'ottica di una semplificazione complessiva del quadro della programmazione regionale, a ridurre il numero dei piani e programmi da elaborare nel corso della legislatura e contestualmente ad elaborare il documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2016 declinando le priorità programmatiche in termini di Progetti Regionali;

Preso atto che il DEFR 2016 attualmente individua 25 progetti di rilievo regionale sui quali si intendono attivare politiche regionali e che anticipano parte del programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020 di cui il DEFR 2016 costituisce il documento preliminare per effetto di quanto disposto dalla citata risoluzione n. 13/2015;

Considerato che i 25 progetti regionali anticipati nel DEFR contengono una prima approssimazione degli stanziamenti di bilancio destinati a ciascun progetto e che, sebbene possano essere perfezionati nella fase di elaborazione del PRS, si ritiene opportuno specificare sin da ora le politiche da rafforzare all'interno dei progetti regionali già presentati, nonché prevedere l'inserimento di nuove previsioni di progetti regionali attualmente non presi in esame;

Ritenuto, pertanto, che rispetto alla composizione dei 25 progetti presenti nel DEFR 2016 sia necessario valorizzare alcune politiche regionali non sufficientemente rappresentate quali, ad esempio, il tema dell'agroalimentare e dello sviluppo rurale, la valorizzazione dell'Isola d'Elba e dell'Arcipelago Toscano all'interno del progetto regionale dedicato alle politiche del mare, lo sviluppo del distretto delle scienze della vita, il sostegno allo sviluppo turistico della costa, del termalismo toscano e della via Francigena e degli itinerari Etruschi;

Ricordato inoltre che, sempre in relazione alla definizione dei progetti regionali presenti nel DEFR, il Consiglio ha approvato lo scorso 1° dicembre la mozione n. 136 (In merito alla concentrazione delle risorse da destinare alle politiche di sostegno al sistema produttivo) nella quale si impegnava la Giunta a concentrare le risorse destinate alle politiche di sostegno alle imprese su vari strumenti ed azioni, in particolare l'alimentazione selettiva dei fondi rotativi;

Constatato positivamente l'impegno a promuovere interventi a favore dello sviluppo della piana fiorentina e per il rilancio della competitività della costa, che rappresentano, per densità abitativa e concentrazione del numero di imprese, due aree centrali ai fini della ripresa